

Ente di Terzo settore – ASSISTENZA SERENA APS

Atto esente imposta di bollo e di registro ai sensi art. articolo 26, modifica dell'articolo 82, Dlgs 117/2017

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e Sede

E' costituito, con sede in Via San Vito, 58 – 80014 Giugliano in Campania (NA) l'Ente di Terzo settore, A.P.S. Denominato Ente di Terzo settore – **ASSISTENZA SERENA APS** (d'ora in poi Associazione) ai sensi del Codice del Terzo settore Dlgs n. 117 del 03/07/2017 e sue successive integrazioni, e opera prevalentemente nell'ambito delle attività di interesse generale, così come meglio individuate dal Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà affiliarsi a federazioni nazionali, mantenendo comunque la propria autonomia, si iscriverà nel Registro unico nazionale del Terzo settore e potrà utilizzare la denominazione ETS dopo tale iscrizione, indicando gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato, quest'ultima potrà operare nella provincia di Napoli, della regione, in campo nazionale oltre che all'estero.

Possono essere istituite sedi operative, sedi secondarie, rappresentanze, nonché agenzie e uffici in Italia o all'estero, la sede dell'associazione potrà essere trasferita all'interno del medesimo Comune con delibera dell'Assemblea dei soci senza costituire modifica statutaria, con obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione è autonoma, pluralista, apartitica, aconfessionale, a carattere solidaristico e volontario, democratica e progressista, opera per il perseguimento del bene comune, per elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona; è volta a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione.

Tali finalità saranno perseguite tramite l'impegno sociale e culturale dei membri dell'associazione con attività di volontariato, e della cultura e pratica del dono, quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

Art. 2 - Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci e dal Codice del Terzo settore.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente, potrà adottare le procedure previste dalla normativa di riferimento per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d'ente morale.

Art. 3 - Scopi e Attività

L'Associazione intende esercitare in via esclusiva o principale le attività di interesse generale così come descritte dal Codice del Terzo Settore ai sensi dell'art. 5,

1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

- 1 Assistenza infermieristica, medica
2. Assistenza anziani attraverso l'ausilio di figure specializzate quali OSS e badanti
3. Trasporto pazienti con l'ausilio di ambulanze e auto medica
4. Somministrazione di lavoro e collaborazione con laboratori analisi cliniche
5. interventi e prestazioni sanitarie;

6. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
7. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
8. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
9. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
10. formazione universitaria e post-universitaria;
11. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
12. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
13. radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
14. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
15. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
16. servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
17. cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
18. attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
19. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
20. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
21. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
22. agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
23. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
24. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
25. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
26. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;



e) per decesso;

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto a maggioranza assoluta e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato e comunque nei casi:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle delibere adottate dagli organi dell'associazione;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'associazione;
- in qualunque modo arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'associazione.

La delibera, adottata dal consiglio, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata. Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria degli associati che sarà

convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato l'associato interessato, si procederà al contraddittorio con l'interessato. Sino alla data di svolgimento dell'Assemblea l'associato interessato è sospeso. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro degli associati a seguito della delibera dell'assemblea di ratifica del provvedimento di esclusione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione ed ha effetto a partire dalla annotazione sul libro degli associati. Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti dal Consiglio direttivo comporta l'automatica decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro degli associati. Le quote associative versate non potranno mai essere oggetto di restituzione.

Art. 9 - Organi Sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea degli Associati;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo quando previsto;
- Organo di revisione quando previsto;

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può in nessun modo essere vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione dell'elettorato passivo e attivo.

Assemblea degli Associati

L'assemblea è costituita da tutti gli associati che siano in regola con gli obblighi associativi e che sia iscritti da almeno un tre nel libro degli associati.

Ogni associato maggiorenne ha diritto al voto e viene espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'Assemblea è l'organo deliberativo fondamentale dell'Associazione ed ha il compito di dare le direttive per la realizzazione degli scopi sociali. E' competenza dell'assemblea che:

1. determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
2. approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
3. nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
4. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
5. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
6. delibera sull'esclusione degli associati;
7. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
8. approva gli eventuali regolamenti interni;
9. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
10. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua Competenza

Convocazione dell'assemblea

L'assemblea si riunisce, sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia, in via ordinaria ed in via straordinaria delibera per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e ogni volta che il Consiglio Direttivo ne stabilisce la convocazione. L'assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la metà più uno degli associati in proprio o per delega e in seconda convocazione con la presenza di quanti intervenuti e delibera a maggioranza dei voti, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'assemblea è presieduta dal Presidente che viene nomina un Segretario che provvede alla redazione dei relativi verbali. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le assemblee sono presiedute dal Vice Presidente.

Dei lavori dell'assemblea dovrà essere redatto verbale e trascritto sull'apposito registro. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei tre

quarti degli associati.

L'ordine del giorno dell'assemblea viene fissato dal Consiglio Direttivo in carica. Le proposte che gli associati intendono far porre all'ordine del giorno dell'assemblea devono essere presentate almeno quindici giorni prima della data di convocazione tempestivamente comunicata. Le proposte fatte da almeno un quinto degli associati dovranno essere inserite nell'ordine del giorno.

Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante avviso trasmesso a tutti gli associati a mezzo lettera raccomandata, a mano, posta elettronica e affissione presso la sede sociale o pubblicazione nel sito dell'Associazione almeno trenta giorni prima della data della riunione.

E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea si tengano a mezzo di sistemi audio/video collegati, a condizione che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire. Tutti i partecipanti devono poter essere identificati, deve essere loro consentito seguire la discussione, partecipare alla votazione simultanea ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, nonché poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere. La riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente della stessa insieme al Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Tutti gli associati hanno diritto di intervenire e di prendere parte alle votazioni ed alle deliberazioni dell'assemblea. Gli associati potranno farsi rappresentare da altri associati mediante delega individualmente sottoscritta. È ammessa una sola delega a persona.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione la trasformazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, nominati tra gli associati, per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea degli associati. I componenti del Consiglio Direttivo devono essere associati, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza della carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti del Consiglio Direttivo, decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può procedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà procedere alla nomina dei sostituti per reintegro dell'organo sino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Al Consiglio Direttivo competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, esclusi soltanto quelli che la legge e il presente statuto in modo tassativo



riservano alla decisione degli associati. Spetta, a titolo esemplificativo e al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) predisporre il bilancio;
- c) deliberare sulle domande di nuova adesione e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- d) predisporre eventuali regolamenti interni;
- e) fissare i criteri generali per il riconoscimento del rimborso spese agli associati delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività dell'Associazione;
- f) stipulare atti e contratti inerenti l'attività associativa;
- g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la

vita dell'Associazione;

- h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale e il termine entro il quale deve essere versata.

Compete inoltre al Consiglio Direttivo la determinazione dei programmi e l'adozione di provvedimenti necessari per lo sviluppo e il buon funzionamento dell'associazione nonché per l'attuazione degli scopi associativi. Il Consiglio è convocato almeno una volta l'anno in sede ordinaria. Gli avvisi di convocazione seguono quanto già stabilito per la convocazione dell'assemblea. Il Consiglio è validamente costituito e delibera validamente con la presenza effettiva ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Il voto del Presidente si intenderà determinante in caso di parità.

Il presidente del Consiglio Direttivo è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione ad ogni effetto ed in giudizio; convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo fissando l'ordine del giorno e gli argomenti da trattare. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nel disbrigo degli affari sociali, lo sostituisce e rappresenta nelle adunanze in caso di impedimento, comunica al Presidente tutte le proposte che crede utili al raggiungimento degli scopi dell'Associazione affinché tali proposte vengano presentate alle decisioni del Consiglio. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

IL SEGRETARIO

Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

Organo di Controllo

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

IL TESORIERE

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei rendiconti consuntivi e preventivi sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le

mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Organo di Revisione Legale dei Conti

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 10 - Gratuità delle Cariche Associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.

ART. 11 - Risorse Economiche – Fondo Comune

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune è costituito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 12 - I Beni

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede e può essere consultato dagli aderenti.

Art. 13 - Bilancio

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Il bilancio consuntivo verrà depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che procedono l'assemblea, affinché gli associati possano prendere visione.

Art. 14 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.



Art.4 - Disciplina delle Attività

L'Associazione potrà esercitare attività diverse a condizioni che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi ai sensi dell'art.17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale. L'Associazione si attiverà anche in via amministrativa e dinanzi alle autorità giudiziarie civile, penale, amministrativa, tributaria e contabile.

I principi proposti saranno diffusi e attivati tramite divulgazione, anche con l'utilizzo di piattaforme tecnologiche, attraverso eventi, convegni, meeting, incontri di studio, workshop, seminari esperienziali e ogni forma di collaborazione tra l'Associazione e ogni realtà sociale e di gruppo. Inoltre, saranno tenuti seminari, attività didattiche e di ricerca nell'ambito dei principi enunciati, anche d'intesa con enti, istituti, università, associazioni, fondazioni, aziende private italiane e straniere.

Creazione ed istituzione di un Centro studi per il coordinamento e la tutela delle attività enunciate e network finalizzati al contatto fra le Associazioni, gli Enti, le Fondazioni, gli operatori di settore e tutti coloro che vogliono approfondire la conoscenza delle metodologie proposte al fine di conoscere, sviluppare, acquisire e diffondere mezzi e strumenti utili a migliorare le proprie condizioni di vita.

Potranno essere redatti regolamenti che determinino criteri e regole inerenti lo svolgimento delle attività istituzionali, tali regolamenti dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 - Adesione all'Associazione

L'adesione all'Associazione è libera, senza discriminazione alcuna, purché l'attività di ciascun aderente avvenga nel pieno rispetto delle leggi vigenti e del presente Statuto. Il numero degli associati è illimitato.

Possono far parte dell'Associazione singole persone fisiche maggiorenni, le Organizzazioni di Volontariato o altri Enti del Terzo settore in rispetto dell'art. 32 D. lgs 111/2017, che ne condividano gli scopi e le finalità, e mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo previa presentazione da parte degli interessati di apposita domanda in cui sia esplicito l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere adottate dagli organi dell'Associazione. La richiesta di ammissione di persone giuridiche, di enti ed associazioni deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che le rappresenti in seno all'Associazione stessa. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata a cura del Consiglio Direttivo nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota annuale.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

Gli Associati hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione nei modi fissati dallo statuto o con appositi Regolamenti, di esercitare i propri diritti di voto, di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione.

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte di nuovi soci.

Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

Art. 6 – Soci - Diritti e Doveri degli Associati

Sono soci dell'associazione coloro che abbiano sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che,

presentando domanda, saranno ammessi dal Consiglio Direttivo in quanto condividono gli scopi dell'associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento. L'associazione si compone di soci che si distinguono in:

- soci fondatori;
- soci onorari o benemeriti;
- soci ordinari;
- soci sostenitori;
- soci juniores;
- soci aziende/associazioni/enti

Sono soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

Sono soci onorari o benemeriti quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza per aver contribuito, in maniera incisiva e determinante al perseguimento delle finalità dell'Associazione acquisendo particolari meriti. Vengono nominati dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Sono soci ordinari tutti coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, si impegnano, nei limiti delle singole possibilità, a prestare volontariamente e gratuitamente con spirito di solidarietà, la propria opera e collaborazione per l'attuazione e il perseguimento degli scopi dell'Associazione.

Sono soci sostenitori tutti coloro che intendono sostenere economicamente e moralmente l'associazione contribuendo con ulteriori contributi rispetto alla quota associativa, hanno diritto di voto.

Sono soci juniores persone di minore età con autorizzazione dei genitori, non hanno diritto di voto.

Sono soci aziende/associazioni/enti tali soggetti che versino la quota associativa. Il pagamento della quota associativa da diritto all'adesione all'Associazione da parte di tre nominativi, facenti parte dell'ente pagante, quest'ultimi hanno tutti i diritti previsti nell'articolo 6 del presente statuto. Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri. È prevista l'uniformità e la democraticità del rapporto associativo. La partecipazione all'associazione è a tempo indeterminato ed è intrasmissibile fatta eccezione per i trasferimenti a causa di morte.

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e il dovere di:

- rispettare il presente statuto i regolamenti interni e le delibere del Consiglio Direttivo;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Art. 7 - Qualità di Volontario

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

Art. 8 - Perdita della Qualifica di Socio

La qualità di associato si perde:

- a) per recesso;
- b) per mancato versamento della quota associativa annuale nei tempi previsti;
- c) per esclusione;
- d) per instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o contenuto patrimoniale tra esso e l'associazione;



Art.14- Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art. 15-Personale Retribuito

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo ed altra natura esclusivamente nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017 o nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, occorrendo a qualificare e specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Le attività sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, gratuite e volontarie fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Per l'attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, anche derivante dal lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di associato.

Art.16-Responsabilità ed Assicurazione degli Aderenti

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 17- Responsabilità della Organizzazione

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 18-Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- A. dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dal consiglio direttivo;
- B. da contributi annui ordinari stabiliti dal consiglio direttivo;
- C. da corrispettivi e servizi svolti dall'Associazione a favore di ogni singolo associato e di terzi;
- D. da versamenti volontari degli associati;
- E. da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
- F. da sovvenzioni, donazioni e lasciti di associazioni e di terzi.

ART. 19 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del

patrimonio L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere destinati ad aumento del patrimonio dell'associazione attraverso il potenziamento delle sue strutture immobili o

mobili o il consolidamento ed ampliamento delle sue attività istituzionali, salvo che la destinazione odistribuzione non siano imposte per legge.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 20- Patrimonio Sociale

Il patrimonio sociale iniziale è costituito dall'ammontare delle quote d'iscrizione e del contributo ordinario dei soci, previsto dal precedente art. 26, al netto delle spese di funzionamento e sarà

incrementato nel tempo dal valore dei beni immobili e mobili che potranno essere acquisiti con gli avanzi di gestione.

Art. 21- Diritti dei Sociali Patrimonio Sociale

Il socio che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

Art. 22- Regolamento Interno- Libri

Particolari norme di funzionamento dell'Associazione e di esecuzione del presente statuto verranno disposte col regolamento interno del consiglio direttivo.

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- A. libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
 - B. registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - C. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritte anche le verbalizzazioni dell'atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
 - D. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri con le modalità previste all'art. 4 del presente statuto.

Art. 23- Disposizioni Finali- Clausola di Rinvio

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgessero tra gli associati tra queste e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole composto di tre giudici che sarà scelto secondo equità e senza formalità di procedura, dandogli luogo ad arbitrato rituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Napoli.

Il presidente

Il segretario

Il vicepresidente

Il consigliere

Il consigliere

